CAMERA DEI DEPUTATI N. 2649

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SBARBATI CARLETTI

Istituzione dell'organico dei docenti psicopedagogisti nella scuola media

Presentata il 12 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intenda ovviare alla situazione di grande precarietà ed incertezza giuridica in cui si trovano ad operare i docenti operatori psicopedagogici, attivati come figure professionali specifiche dal decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e di cui all'ordinanza ministeriale n. 282 del 1989, ed alla circolare ministeriale n. 283. È ormai da tutti ampiamente riconosciuta la positività dell'attività professionale degli operatori psicopedagogisti, che ha attivato e sostenuto importanti processi innovativi nel campo dell'orientamento scolastico professionale, della prevenzione del disagio e delle devianze giovanili, del recupero degli svantaggi, del coordinamento dell'attività di sostegno volta all'integrazione degli handicappati, del collegamento e della continuità tra scuole diverse, dell'aiuto alla progettazione educativa individualizzata e dell'apporto ai progetti di aggiornamento.

Si tratta di ambiti d'impegno professionale che abbisognano di una progettualità specifica per realizzare gli obiettivi assunti e pertanto, ai fini dell'esplicazione di tutte le potenzialità connesse a questa figura, l'ostacolo più rilevante da rimuovere è la dipendenza degli operatori psicopedagogisti dall'esistenza di personale docente in sopranumero.

L'articolo 5 del citato decreto-legge n. 323 del 1988 prevede una graduale utilizzazione delle nuove figure professionali, e le circolari ministeriali n. 167 del 1978, e n. 158 del 1979 esplicitano la convinzione del legislatore che gli inter-

venti individualizzati di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, non siano da considerare eventi eccezionali, episodici e circoscritti, ma debbano trovare la loro naturale e permanente collocazione nell'azione didattico-educativa rivolta ad ogni alunno per assicurargli la dovuta maturazione e formazione di base. A tal fine il legislatore ipotizza la graduale utilizzazione dei docenti in possesso degli specifici requisiti e della particolare competenza nell'ambito dei problemi psicopedagogici dell'età evolutiva.

Si ritiene, pertanto, che la figura dell'operatore psicopedagogico, anche in riferimento ad ambiti nuovi di azione educativa finora senza referenti unitari, quali l'educazione sessuale, la prevenzione e l'educazione alla salute, le incombenze previste dalla legge-quadro sull'*handicap* (5 febbraio 1992, n. 104), ed il raccordo e la continuità educativa della scuola media con la scuola primaria, debba essere una figura professionale da inserire in modo coerente e mirato in tutte le scuole medie, diventando una risorsa funzionalmente integrata con l'attività curriculare a pieno titolo giuridico, pur con i limiti oggettivi derivanti dalla carenza negli organici scolastici di personale provvisto dei titoli richiesti.

La generalizzazione del servizio psicopedagogico alla scuola media è un traguardo indispensabile per un decollo reale, concreto e non solo nominale, dei progetti che esigono competenze psicopedagogiche e capacità di coordinamento all'interno dell'istituzione scolastica e di raccordo col territorio.

Per i motivi appena esposti si impone l'esigenza di « disancorare » l'esistenza della figura dell'operatore psicopedagogico da quanto disposto dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 323 del 1988, che prevede l'utilizzazione nelle scuole dell'obbligo del personale docente per le attività di operatore psicopedagogico nei limiti del 20 per cento del personale in soprannumero. Lo sganciamento dal personale in soprannumero e la generalizzazione delle nuove figure professionali con l'istituzione di un apposito ruolo sono i contenuti della presente proposta di legge. È superfluo sottolineare che tale norma razionalizza l'esistente e non comporta alcun onere a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di sviluppare il servizio psicopedagogico nella scuola media previsto dal decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre, n. 426, è istituito il ruolo dei docenti psicopedagogisti, tenuti ad un orario di cattedra pari a diciotto ore settimanali per ogni unità scolastica dimensionata ai sensi del citato decreto-legge n. 323 del 1988.

2. I docenti che sono stati utilizzati ai sensi delle leggi vigenti in attività psicopedagogiche nelle scuole medie sono collocati nel ruolo di cui al comma 1.